

considerato che, confermata la valutazione positiva anche per quanto attiene alla gestione 2000, risulta opportuno confermare i criteri di cui in parola per l'anno 2001, avendo cura di provvedere all'erogazione dei contributi alle imprese successivamente alla presentazione, da parte dei tutor, delle relazioni finali sull'andamento degli inserimenti lavorativi;

considerato che la predetta D.G.R., in conseguenza de:

- l'entrata in vigore della l. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) che esplicitamente abroga la l. 482/68 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", G.U. n. 109 del 30 aprile 1968) e successive modificazioni e, di conseguenza, rende inapplicabili gli articoli della L.R. 28/93 che a tale norma fanno riferimento,

- il fatto che la L.R. 28/93 e successive modificazioni, per quanto attiene all'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, trovava applicazione solamente per assunzioni oltre le quote d'obbligo previste dalla citata l. 482/68,

- il fatto che l'art. 11 c. 3 l. 68/99 consente, attraverso il meccanismo della convenzione fra datori di lavoro e Centri per l'Impiego, l'assunzione di soggetti disabili da parte di datori che non sono obbligati all'assunzione e che nel non obbligo rientra la possibilità di assumere ulteriori soggetti disabili dopo avere soddisfatto la quota d'obbligo imposta dalla legge,

valutava inapplicabile la L.R. 28/93 per quella parte in cui sostiene l'inserimento lavorativo di soggetti disabili in quanto superata da norma sovraordinata e successiva;

considerato che la Regione, in attuazione della citata l. 68/99 è impegnata nella realizzazione di interventi tesi a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili;

vista la L.R. n. 3 del 22.01.2000 (legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio);

atteso che, ai fini della gestione delle azioni di cui al Titolo III della L.R. 28/93 e successive modificazioni, si fa riferimento ai seguenti capitoli di bilancio:

11175, 11176 e che le somme a disposizione sono, rispettivamente,

- L. 4.000.000.000 sul cap. 11175;

- L. 100.000.000 sul cap. 11176;

considerato che, relativamente alle imprese ammesse ai benefici di cui al titolo II della L.R. 28/93

che intendano avvalersi della clausola sociale ex art. 17, è necessario fissare una quota sul cap. 11175/2001 di L. 100.000.000;

visto l'art. 3 L.R. 51/97;

visto l'art. 12 l. 241/90;

visto l'art. 4 L.R. 27/94;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di confermare, relativamente alla gestione del Titolo III L.R. 28/93 e successive modificazioni per l'anno 2001, per quelle categorie di lavoratori per le quali gli interventi di cui alla citata legge risultino applicabili, con esclusione, pertanto, dei soggetti disabili, i criteri e le priorità individuati con D.G.R. n. 35-27425 del 24 maggio 1999 sia per quanto riguarda la predisposizione del progetto di inserimento lavorativo, sia per quanto concerne i criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e gli ulteriori criteri generali stabiliti con il predetto atto;

di individuare le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale sulla base dell'indicatore di gravità per circoscrizione allegato alla presente deliberazione;

di stabilire i seguenti termini (perentori) per la presentazione delle istanze di contributo e delle eventuali richieste di rimborso

- primo periodo: dal 9 aprile 2001 (termine iniziale) al 30 giugno 2001 (termine finale);

- secondo periodo: dal 2 luglio 2001 (termine iniziale) al 29 settembre 2001 (termine finale).

Ai fini della suddetta ripartizione temporale, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'istanza di contributo;

di accantonare le seguenti cifre:

L. 4.000.000.000 sul cap. 11175 (A. 100607), di cui L. 100.000.000 riservate alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II che intendano avvalersi della clausola sociale di cui all'art. 17 L.R. 28/93 e L. 100.000.000 sul cap. 11176 (A. 100608) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, nonché l'assegnazione delle medesime alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro per le attività di competenza del Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e la promozione dello sviluppo locale con riferimento alla gestione del Titolo III della L.R. 28/93.

(omissis)

Allegato

INDICATORE COMPOSTO DI GRAVITA' DELLA DISOCCUPAZIONE IN PIEMONTE PER CENTRO PER L'IMPIEGO ORDINATO PER VALORI DECRESCENTI

N.	Centro per l'impiego	indicatore composto	% incid. su regione	tasso di offerta
01	Torino	226,73	28,7	7,9
02	Rivoli	39,50	5,0	7,9
03	Moncalieri	30,38	4,9	6,2
04	Ivrea	26,64	3,6	7,4
05	Novara	24,75	4,5	5,5
06	Orbassano	22,77	3,3	6,9
07	Pinerolo	21,08	3,4	6,2

08	Ciriè	19,80	3,0	6,6
09	Settimo Torinese	19,14	2,9	6,6
10	Venaria	16,56	2,4	6,9
11	Alessandria	16,24	2,8	5,8
12	Omegna	13,80	3,0	4,6
13	Asti	13,20	3,3	4,0
14	Biella	13,02	3,1	4,2
15	Vercelli	13,00	2,5	5,2
16	Susa	12,81	2,1	6,1
17	Novi Ligure	11,88	1,8	6,6
18	Acqui Terme	10,88	1,7	6,4
19	Cuneo	10,25	2,5	4,1
20	Casale Monferrato	9,12	1,9	4,8
21	Cuorgnè	9,00	1,5	6,0
22	Chieri	8,33	1,7	4,9
23	Chivasso	7,65	1,5	5,1
24	Borgomanero	7,40	2,0	3,7
25	Tortona	6,12	1,2	5,1
26	Alba	4,59	1,7	2,7
27	Mondovì	3,85	1,1	3,5
28	Savigliano	3,52	1,1	3,2
29	Saluzzo	3,50	1,0	3,5
30	Borgosesia	2,31	0,7	3,3

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 44 - 2493

Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 e D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000

A relazione dell'Assessore Cavallera

Con D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 sono stati adottati criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 22/97 sulla gestione dei rifiuti, che ha esteso l'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie per le operazioni autorizzate, di smaltimento e recupero dei rifiuti;

La D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000 ha disposto la proroga di 60 giorni del termine per la prestazione delle garanzie finanziarie, per le oggettive difficoltà ad effettuare l'adeguamento delle garanzie finanziarie, poiché la scadenza del termine per la presentazione delle stesse era il 27 agosto 2000, e comportava delle criticità, considerato il periodo estivo;

In fase di applicazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie si sono riscontrate alcune difficoltà operative;

A seguito delle verifiche condotte con le Province, beneficiarie delle garanzie finanziarie, si è concordato di modificare la deliberazione delle garanzie finanziarie, relativamente ai seguenti aspetti:

- relativamente alla riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura, si ritiene più idoneo riportare detta riduzione alla diminuzione del rischio ambientale complessivo, derivante soprattutto dalla riduzione del perco-

lato, dalla riduzione del biogas e dal monitoraggio delle acque di falda;

- con riferimento alla gestione post-chiusura delle garanzie finanziarie degli impianti di discarica di rifiuti inerti, si ritiene di prevedere la possibilità da parte della Provincia competente di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura, sulla base della valutazione del rischio ambientale specifico dell'impianto;

- relativamente agli stoccaggi di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 22/97, ed in particolare le attività di deposito preliminare di cui al punto D15 - Allegato B e o attività di recupero di cui al punto R13 - Allegato C, autorizzate ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n. 22/97 relativamente ai soli rifiuti inerti, le garanzie finanziarie sono da prestarsi nella misura minima di L. 20.000.000 per gli stoccaggi fino a 1.500 mc, e nella misura di Lire 100 al Kg. per gli stoccaggi con volumetria superiore;

- per le attività di stoccaggio di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 22/97, ed in particolare le attività di deposito preliminare di cui al punto D15 - Allegato B e o attività di recupero di cui al punto R13 - Allegato C, autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, si ritiene di prevedere l'importo di Lire 100 al Kg. per i rifiuti urbani;

- per quanto riguarda la prestazione delle garanzie finanziarie per i rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT, si ritiene di specificare in lire 500 al kg. l'importo delle garanzie per i rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m., ed in lire 3.000 al kg l'importo delle garanzie finanziarie per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. uguale a 500;

- relativamente all'ampliamento degli impianti di discarica esistenti, si ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi all'ampliamento coincidano con quelli riferiti all'impianto autorizzato, le garanzie finanzia-